

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMONINI, MATTEOTTI GIAN MATTEO, MARTONI, BETTINOTTI, SECRETO,
CHIARAMELLO, CASTELLARIN, CECCHERINI, MATTEOTTI GIANCARLO**

Annunziata il 18 gennaio 1957

**Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562,
sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla approvazione del Parlamento è intesa ad evitare talune tra le più gravi difficoltà rivelatesi in sede di applicazione della legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

Tali inconvenienti sono i seguenti:

I. — *Abrogazione della legge 21 agosto 1949, n. 586.* — L'abrogazione della suddetta legge, operata con l'articolo 21 della legge n. 562, ha determinato le seguenti conseguenze:

a) *insufficienza dei contingenti di personale per lo espletamento dei servizi del collocamento e degli altri compiti di istituto.* — Per effetto della citata norma abrogativa il contingente di personale previsto nello schema governativo come globalmente necessario (6.000 collocatori a contratto — circa 3.500 corrispondenti — circa 1.300 coadiutori frazionali) è stato diminuito di 1.300 unità, delle quali circa 900 in servizio nella sola regione emiliana.

È da notare in proposito che la maggior parte dei coadiutori oggi in attività (e segnatamente tra questi i 900 dell'Emilia) è in servizio da anni e presta un orario giornaliero di lavoro non inferiore a quello del personale

incaricato temporaneo del collocamento (collocatori comunali). Non è pertanto pensabile di conferire a tali coadiutori la qualifica di « corrispondente » prevista dall'articolo 12 della legge n. 562. Tale qualifica infatti suppone, da parte di chi ne sia investito, una prestazione di lavoro non continuativa, remunerata con un compenso forfettario ragguagliato a giorno e corrisposto mensilmente per dodici mensilità annue e senza che da parte dello Stato si dia luogo al versamento di contributi previdenziali.

In realtà i coadiutori frazionali hanno svolto e svolgono funzioni sostanzialmente non diverse da quelle affidate ai collocatori comunali e pertanto sembra opportuno che la legge riservi loro un trattamento analogo a quello praticato nei confronti dei collocatori stessi.

A prescindere da tale considerazione ricorre poi la esigenza di assicurare una piena funzionalità al servizio del collocamento mediante la conservazione dell'attuale raggiunta capillarità di organizzazione.

b) *Difficoltà di esaudire le aspettative di inquadramento createsi nella categoria dei coadiutori frazionali per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge.* — Il secondo comma dell'articolo 16 della legge

n. 562 dispone: « i posti che *eventualmente* rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al già indicato limite massimo di 6.000 ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586 ».

Premesso che tale disposizione non prevede una riserva di posti a favore dei coadiutori frazionali, ma solo una *eventuale* disponibilità, si è rilevato che, secondo ogni attendibilità, il numero di incaricati temporanei che presenteranno domanda di inquadramento e che presumibilmente saranno inquadrati, sembra tale da rendere improbabile la creazione della prevista disponibilità e rende perciò quanto meno problematico se non impossibile l'inquadramento di un numero sia pure insignificante di coadiutori.

c) *Difficoltà di continuare, a favore dei coadiutori frazionali, il trattamento economico e previdenziale assicurato dai comuni fino al 9 luglio 1956.* — La situazione degli ex coadiutori frazionali è oggi la seguente:

i comuni non sono più tenuti al pagamento delle competenze, dovute e corrisposte ai coadiutori frazionali fino alla entrata in vigore della legge n. 562;

per tale ragione riesce impossibile continuare, nei confronti dei coadiutori, il trattamento economico e previdenziale fino al 9 luglio 1956 loro riservato dai comuni;

in seguito alla sospensione dei contributi assicurativi la categoria dei coadiutori versa in uno stato di imprevisto disagio.

Quanto sopra premesso, con la presente proposte di legge si intende:

aumentare l'entità numerica del contingente di 6.000 collocatori previsto dall'articolo 3 della legge n. 562 creando una congrua riserva di posti a favore dei coadiutori aspiranti al conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe prevista dall'articolo 16 della legge stessa;

differire la abrogazione della legge 21 agosto 1949, n. 586 ad una data congruamente successiva a quella del termine delle operazioni di inquadramento previsto dal citato articolo 16 della legge n. 562 si da consentire, a favore dei « coadiutori » la continuazione del trattamento economico e previdenziale da essi goduto fino alla data del 10 luglio 1956.

II. — *Necessità di tutelare il personale incaricato successivamente al 16 novembre 1955.* — La posizione di tutti gli incaricati temporanei assunti successivamente alla data del 16 novembre 1955 non ha mancato di

destare vive preoccupazioni negli interessati e negli organismi sindacali, che hanno più volte sostenuto la esigenza:

1^o) di assicurare anche a tale personale la possibilità di inquadramento nella qualifica di collocatore di 3^a classe;

2^o) di evitare comunque che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge tali incaricati siano licenziati entro due mesi dal termine delle operazioni di inquadramento previste dall'articolo 16.

La nuova formulazione proposta per gli articoli 16, 19 e 20 della legge tende a soddisfare tali esigenze, manifestate dalle categorie interessate.

III. — *Difficoltà di interpretazione degli articoli 19 e 20 della legge.* — Alcune locuzioni degli articoli 19 e 20 della legge si prestano, nella loro formulazione attuale, alla possibilità di non univoche interpretazioni.

La presente proposta di legge tende a colmare tali deficienze mediante una diversa formulazione degli articoli 19 e 20.

IV. — *Carenza della pubblica funzione del collocamento in seguito alla impossibilità di provvedere al ripianamento delle vacanze di posto verificatesi dopo la entrata in vigore della legge.* — In seguito alla entrata in vigore della legge n. 562 non è più oggi possibile far luogo alla nomina di nuovi incaricati temporanei del collocamento ovvero provvedere allo spostamento di essi da una sede all'altra. Il fatto crea una situazione rigida che non permette di rimpiazzare i collocatori cessati dal servizio successivamente al 10 luglio 1956.

È da rilevare in proposito che al 30 dicembre 1956 il numero di vacanze di posto verificatesi dalla predetta data del 10 luglio ammontava già a ben 96 unità.

Per superare le difficoltà sopra esposte la presente proposta di legge prevede la facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di continuare ad assumere personale incaricato temporaneo anche successivamente alla data del 10 luglio 1956. La concessione di tale facoltà si ritiene indispensabile affinché venga evitata la creazione di zone di carenza della pubblica funzione del collocamento e dei compiti che in materia di previdenza ed assistenza sono oggi affidati agli uffici.

La proposta di legge si compone degli articoli che qui di seguito brevemente si illustrano:

Art. 1. — Eleva il contingente globale di collocatori al numero di 7.000. La dif-

ferenza in più di 1.000 unità è proporzionalmente ripartita tra le diverse qualifiche di collocatori di 1^a, 2^a e 3^a classe.

Art. 2. — Modifica la formulazione dell'articolo 16 della legge n. 562 in relazione all'aumento di 1.000 unità dei posti di collocatore di 3^a classe da conferire in sede di prima applicazione della legge. Riserva 6.200 di tali posti agli attuali incaricati temporanei del collocamento ed 800 ai coadiutori frazionali. Sopprime il requisito previsto dal 3^o comma, punto C).

Art. 3. — Sopprime e sostituisce gli articoli 19 e 20 della legge n. 562, prevedendo:

all'articolo 19: la possibilità di confermare nell'incarico il personale più meritevole che non sia stato comunque inquadrato. Stabilisce che nei confronti di tale personale confermato continuino ad applicarsi le norme

fin qui in vigore per il personale incaricato temporaneo del collocamento.

all'articolo 20: la facoltà dell'Amministrazione di assumere, anche successivamente al 9 luglio 1956, personale incaricato temporaneo ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente a tale data. Stabilisce inoltre che tale personale non possa permanere nello incarico oltre la data di registrazione presso la Corte dei conti dei provvedimenti di inquadramento adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 562.

Art. 4. — Sostituisce l'articolo 21 della legge n. 562 e differisce la data di abrogazione della legge 21 agosto 1949, n. 586, dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1958.

Art. 5. — Autorizza il Ministro per il tesoro ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di settemila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

collocatori di 1^a classe . . . N. 700
collocatori di 2^a classe . . . » 1.500
collocatori di 3^a classe . . . » 4.800 ».

ART. 2.

L'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge la qualifica iniziale di collocatore di 3^a classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, fino al limite massimo di 7.000 posti ed in attesa di graduale assorbimento, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori frazionali di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586. Per tale effetto il contingente globale di 7.000 posti previsto dal comma precedente sarà riservato fino alla concorrenza di 6.200 posti al predetto personale incaricato e fino alla concorrenza di 800 posti ai coadiutori frazionali.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, previsto dal precedente comma, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:

- a) non abbia compiuto il 65° anno di età;
- b) sia in possesso di licenza elementare;
- c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, previsto dal primo comma del presente articolo, è disposto mediante decreto ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1956».

ART. 3.

Gli articoli 19 e 20 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 19. — « Il personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non sia stato comunque inquadrato ai sensi dell'articolo 16 potrà a sua domanda essere confermato nell'incarico, sentita la Commissione prevista dall'articolo stesso. Nei confronti di tale personale confermato continueranno ad applicarsi le norme richiamate nel secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

Art. 20. — « Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di registrazione presso la Corte dei conti dei provvedimenti di inquadramento adottati ai sensi dell'articolo 16, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ove si presenti la necessità, è autorizzato ad assumere personale incaricato temporaneo ai sensi delle disposizioni richiamate nel secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. La permanenza nell'incarico di tale personale non potrà protrarsi oltre la data di registrazione predetta ».

ART. 4.

L'articolo 21 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge e con essa incompatibili.

La legge 21 agosto 1949, n. 586, è abrogata con effetto dal 30 giugno 1958 ».

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.